



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione generale della Presidenza della Regione
Servizio Elettorale

REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE

15-16 Maggio 2011

Votazione degli elettori presso il loro domicilio

§ 1. – Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione. – Domanda di ammissione al voto domiciliare, documentazione da allegare e provvedimenti del sindaco del comune.

Ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 della legge 27 gennaio 2006, n. 22, così come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 7 maggio 2009, n. 46, gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n.104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, possono chiedere ai sindaci dei comuni di rispettiva iscrizione elettorale, facendo pervenire apposita dichiarazione di volontà,*omissis*¹....., di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo.

Per il referendum consultivo regionale, le disposizioni sul voto domiciliare si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto dimori nell'ambito del territorio della regione Sardegna.

Alla domanda vanno allegati idoneo certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dall'azienda sanitaria locale, e copia della tessera elettorale.

Qualora sulla tessera elettorale non sia già inserita l'apposita annotazione del diritto al voto assistito, il predetto certificato medico attesterà l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

I sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, una volta verificata la regolarità e completezza della documentazione, dispongono l'ammissione dell'elettore al voto domiciliare, includendolo in determinati elenchi, di cui subito si dirà, e rilasciando all'elettore un'attestazione dell'avvenuta inclusione in tali elenchi.

¹ In applicazione del principio del *favor voti*, teso a favorire l'esercizio del diritto di voto costituzionalmente garantito, il termine di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.L. n. 1/2006 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 della L. n. 22/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 1, della L. n. 46/2009 (“non oltre il ventesimo giorno antecedente la data della votazione”) è da intendere come termine non perentorio e comunque non applicabile alle attuali consultazioni, a causa della ristrettezza dei tempi del relativo procedimento.

§ 2. – Predisposizione da parte del sindaco del comune degli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare.

Poiché, come detto, la legge prevede sia il caso in cui l'elettore voti a domicilio nell'ambito territoriale della propria sezione di iscrizione, sia quello in cui voti in una sezione dello stesso comune diversa da quella di iscrizione oppure, per il referendum regionale, in una sezione di un altro comune della regione nel cui territorio abbia dimora, a seconda dei casi, pertanto, i sindaci dei comuni formano distinti elenchi come di seguito specificato:

– elenchi, divisi per sezioni elettorali, degli elettori che votano a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;

– elenchi, divisi per sezioni elettorali, degli elettori che votano a domicilio presso altre sezioni dello stesso comune o di altri comuni della regione;

– elenchi, divisi per sezioni elettorali, degli elettori che votano a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritti nelle liste di altre sezioni dello stesso comune o di altri comuni della regione.

In ogni elenco, vengono distinti gli elettori di sesso maschile da quelli di sesso femminile e per ogni elettore vengono indicati il nome e cognome, il luogo e la data di nascita e l'indirizzo completo dell'abitazione in cui dimora, con eventuale recapito telefonico.

Gli elenchi stessi vengono consegnati ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

§ 3. – Consegna ai presidenti di seggio degli elenchi degli ammessi al voto domiciliare e di un bollo di sezione in più. – Annotazioni nelle liste sezionali. – Autenticazione delle schede.

Nel giorno di sabato, prima dell'insediamento del seggio, i sindaci dei comuni devono consegnare ai presidenti degli uffici elettorali di sezione gli elenchi di cui si è fatto cenno.

Ai presidenti stessi, unitamente al materiale per il funzionamento ordinario del seggio, andrà consegnato, per le specifiche esigenze della raccolta del voto a domicilio, un bollo di sezione in più (fornito dalla Prefettura), con il quale certificare, nell'apposito spazio della tessera elettorale personale degli interessati, l'avvenuta espressione del voto.

Nella seduta pomeridiana del giorno stesso che precede le votazioni, i presidenti degli uffici elettorali di sezione provvederanno a fare annotare nelle rispettive liste sezionali, a seconda dei casi:

a) i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio;

b) i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto presso altra sezione;

c) i nominativi degli elettori iscritti in altre sezioni dei quali raccogliere il voto a domicilio.

I nominativi di cui alla lettera c) verranno aggiunti in calce alle liste stesse.

Dovrà altresì, conseguentemente, provvedersi all'autenticazione di un numero di schede di voto pari al numero degli iscritti della sezione, detratto il numero degli elettori votanti a domicilio in altra sezione (lett. b) e aggiunto, invece, il numero degli elettori non iscritti che voteranno a domicilio nella sezione (lett. c).

§ 4. – Raccolta del voto domiciliare da parte dell’ufficio distaccato di sezione.

Il voto viene raccolto dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione con l’assistenza di uno degli scrutatori dell’ufficio stesso, designato con sorteggio, e del segretario. Trovano pertanto applicazione, di massima, le disposizioni previste per le operazioni dell’ufficio distaccato di sezione, contenute nella **Pubblicazione n. 3 “Istruzioni per gli Uffici elettorali di sezione”**.

Ai fini della raccolta del voto dovrà essere utilizzato il “Verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale distaccato della sezione per la votazione, con procedura speciale, dei degenti in luoghi di cura con meno di 100 posti letto” (**mod. 12 Ref.Re.**), avendo cura di indicare, nello spazio riservato all’indicazione della denominazione del luogo di cura, la dicitura “voto domiciliare” e l’indirizzo in cui tale voto viene raccolto.

Poiché le operazioni di votazione presso la sede del seggio dovranno regolarmente continuare anche durante l’assenza del presidente e del segretario, le funzioni di presidente saranno ivi assunte dal vicepresidente dell’Ufficio elettorale di sezione, mentre quelle attinenti al segretario saranno affidate dal presidente ad un altro scrutatore, all’atto della costituzione dell’Ufficio distaccato.

Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum che ne facciano richiesta al presidente del seggio.

Il voto a domicilio viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione.

E’ pertanto opportuno che il presidente dell’ufficio elettorale di sezione decida anzitempo, sia pure orientativamente, l’orario in cui si recherà al domicilio degli elettori interessati, scegliendo, ovviamente, quello di presumibile minore affluenza presso la sede del seggio da parte degli altri elettori e, laddove il medesimo ufficio distaccato debba recarsi presso luoghi di cura ubicati nell’ambito del territorio della sezione, provvedendo congiuntamente ai relativi adempimenti.

§ 5 – Materiale occorrente per la raccolta del voto domiciliare. – Custodia delle schede autenticate e di quelle votate o ritirate.

Il Presidente, oltre alle schede di votazione, recherà con sé gli appositi elenchi degli ammessi al voto domiciliare come predisposti dai comuni, nonché l’altro materiale occorrente per la votazione (un congruo numero di matite copiative, i verbali, il timbro della sezione assegnato in più per le esigenze dell’ufficio distaccato, ecc.).

Le schede autenticate per la votazione, in numero corrispondente a quello degli elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio, maggiorato di una scorta adeguata, saranno inserite in una busta², sulla quale dovranno essere apposte le seguenti diciture: “Referendum consultivo popolare regionale”- “SCHEDE AUTENTICATE per la votazione degli elettori ammessi al voto domiciliare”. Sulla chiusura della busta dovranno inoltre essere apposti il bollo della Sezione e le firme dei componenti l’Ufficio.

Dopo l’espressione del voto, le schede stesse saranno invece raccolte e custodite, debitamente piegate, in un’altra busta³ (sulla quale dovranno essere apposte le seguenti diciture: “Referendum consultivo popolare regionale”- “SCHEDE VOTATE dagli elettori ammessi al voto domiciliare”; sulla chiusura della busta dovranno inoltre essere apposti il bollo della Sezione e le firme dei componenti l’Ufficio), per essere poi riportate nella sede dell’Ufficio elettorale di sezione,

² Utilizzare a tal fine le buste bianche già fornite dal Servizio Elettorale della Regione.

³ Utilizzare a tal fine le buste bianche già fornite dal Servizio Elettorale della Regione.

e quivi immediatamente immesse nella rispettiva urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti in elenco che avranno effettivamente votato presso il loro domicilio.

Le schede deteriorate, e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione, dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio), per essere, poi, unite alle analoghe schede esistenti nella sede dell'Ufficio elettorale di sezione.

§ 6. – Annotazioni nelle liste sezionali. – Trascrizione nel registro del numero della tessera elettorale. – Verbalizzazione. – Custodia degli elenchi degli ammessi al voto domiciliare.

Dei nominativi di coloro il cui voto viene raccolto a domicilio da una sezione diversa da quella di iscrizione viene presa nota nelle liste elettorali aggiunte per la votazione dei degenti in luogo di cura (**mod. 15m Ref.Re.** e **mod. 15f Ref.Re.**) per poi essere trascritti in calce alla lista sezionale, e di essi viene presa nota nell'apposito verbale da fornire a ciascun seggio (**mod. 12 Ref.Re.**). Il numero della tessera elettorale dei predetti elettori viene annotato nel registro per l'annotazione del numero della tessera elettorale degli elettori che votano nel luogo di cura (**mod. 37/OsDm Ref.Re.** e **mod. 37/OsDf Ref.Re.**) per poi essere riportati in calce al registro, maschile e femminile, per l'annotazione del numero della tessera elettorale dei votanti iscritti nelle liste sezionali.

Parimenti, sono registrati nel medesimo verbale i nominativi di coloro il cui voto viene raccolto a domicilio a cura della stessa sezione elettorale di iscrizione; anche in tal caso dei nominativi di coloro il cui voto viene raccolto a domicilio viene presa nota nelle liste elettorali aggiunte per la votazione dei degenti in luogo di cura (**mod. 15m Ref.Re.** e **mod. 15f Ref.Re.**) e il numero della tessera elettorale viene annotato nel registro per l'annotazione del numero della tessera elettorale degli elettori che votano nel luogo di cura (**mod. 37/OsDm Ref.Re.** e **mod. 37/OsDf Ref.Re.**). Successivamente, la particolare modalità di voto sarà trascritta a fianco del rispettivo nominativo sulla lista sezionale e si prenderà nota del numero della tessera elettorale nel registro, maschile e femminile, per l'annotazione del numero della tessera elettorale dei votanti iscritti nelle liste sezionali.

Nel caso di voto a domicilio a cura di una sezione diversa da quella di iscrizione elettorale, di ciò si prende nota sulla lista sezionale della sezione di iscrizione elettorale, a fianco del nominativo dell'elettore.

Viene pure preso nota nel verbale dei nominativi di coloro che esercitano il diritto di voto a domicilio avvalendosi dell'aiuto di un altro elettore, le cui generalità saranno registrate nello stesso verbale e sulla cui tessera elettorale sarà effettuata apposita annotazione.

Gli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, come predisposti dai comuni e consegnati ai presidenti di seggio, con le relative annotazioni, sono allegati alle liste sezionali e ad altri atti dell'ufficio di sezione.

I dati relativi alle operazioni dell'Ufficio distaccato di sezione inerenti la raccolta del voto a domicilio dovranno essere riportati, nel verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione (**mod. 11 Ref.Re.**), negli spazi dedicati alla trascrizione dei dati relativi ai degenti in luoghi di cura (per esempio, al par. 6 - lett. B) della pag. 6 e al par. 28 - punto 6) della pag. 32), oltre che negli spazi espressamente dedicati all'Ufficio distaccato di sezione.